

**DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE  
ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA.**

La presente legge persegue lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, la corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente. Obiettivi generali sono: la promozione del risparmio energetico; lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili; la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti; la promozione di attività di ricerca applicata; l'assunzione degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni fissati dal protocollo di Kyoto del 1998 come fondamento della programmazione energetica regionale, con lo scopo di contribuire al raggiungimento degli stessi.

Rientrano nel campo di applicazione della legge, le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

La legge considera, in particolare "fonti rinnovabili di energia": l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Sono altresì assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno, purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili; l'energia recuperabile da impianti, sistemi e processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta.

La legge prevede la programmazione e gli interventi operativi di Regione ed Enti locali in materia energetica, con un'articolazione che va in particolare a disciplinare:

- A. PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI (Titolo I)
- B. IMPIANTI E RETI (Titolo II)
- C. SERVIZI ED OPERATORI (Titolo III)
- D. ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE (Titolo IV)
- E. AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA (Titolo)

## A. PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

La legge attribuisce le **funzioni amministrative in materia energetica**, suddividendole come segue tra i diversi livelli di governo.

Alla **Regione** spettano:

Funzioni regionali generali: compiti di varia natura, quali la promozione di attività di programmazione e progettazione, o altri di più specifici quali:

- la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;
- le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti;
- l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti – in condizioni normali e non – di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore.

Funzioni regionali in materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia: la concessione di contributi per la progettazione, realizzazione e monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative, nonché la predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, che tengano conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.

La Giunta regionale stabilisce “gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno”; la Regione inoltre promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale.

Alle **Province** è assegnato un ruolo di amministrazione di tipo “residuale”; esse infatti rilasciano le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione e delle reti di trasporto non riservate alla competenza di altri enti e svolgono tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della Regione. Devono, inoltre, realizzare “un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti”.

Ai **Comuni** è affidato il compito fondamentale di attuare programmi e progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano.

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge, gli enti locali agiscono tramite gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, che provvedono a definire le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare (e la relativa localizzazione), subordinando eventualmente l'attuazione di opere di

trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate. In particolare, i Comuni debbono provvedere affinché gli interventi di nuova urbanizzazione e le ristrutturazioni di edifici esistenti siano dotati di impianti ad alto rendimento energetico.

La **programmazione energetica territoriale** si articola in tre livelli: regionale, provinciale e comunale.

Il principale strumento di programmazione regionale della politica energetica è il Piano Energetico Regionale (PER), di norma di durata decennale, approvato dalla Regione sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali. La sua attuazione è realizzata attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e tramite programmi annuali approvati dalla stessa Giunta. Tali programmi individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, nonché, di volta in volta, le concrete modalità di erogazione e revoca dei finanziamenti stessi.

Spetta comunque alla Giunta determinare, aggiornandoli periodicamente, i requisiti minimi prestazionali degli interventi, al cui rispetto è condizionato l'accesso ai finanziamenti; questi ultimi possono assumere alternativamente la forma di: contributo in conto capitale; contributo in conto interesse; crediti di imposta o fondi integrativi.

Per l'attuazione del PER è istituito un apposito Fondo regionale. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi, assegnando ad essi altresì il compito di verificare la completezza e la correttezza della documentazione amministrativa richiesta.

Gli interventi finanziari di sostegno regionale sono oggetto di uno specifico monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale, con l'obiettivo di assicurare l'effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, riorientando eventualmente gli interventi stessi per assicurarne la maggiore efficacia ed efficienza.

## B. IMPIANTI E RETI

La legge prevede l'emanazione, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, di appositi regolamenti di Giunta regionale per la disciplina delle procedure autorizzative di sua competenza, secondo criteri quali la necessità di un'unica autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio. Tale autorizzazione sostituisce concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, ed è adottata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto in Conferenza di servizi; il suo rilascio

costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.

Gli enti locali sono autorizzati ad esercitare il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge, uniformandosi agli stessi principi e criteri che vincolano la potestà regolamentare regionale (cioè quelli previsti dall'art. 16); a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali, comunque, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione.

Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione ed alle Province interessate il quadro complessivo degli interventi previsti dalla loro programmazione; tale comunicazione è condizione necessaria affinché le Province attivino le procedure di loro competenza in merito all'autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione.

Le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi; il titolare dell'autorizzazione ha comunque l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause a lui non imputabili, concordando con l'amministrazione competente un nuovo termine.

E' previsto che gli impianti energetici di potenza nominale maggiore a 10 MVA possano essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, ai sensi del D.L. n. 239 del 2003, convertito in legge n. 290 del 2003, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica". Gli esercenti di impianti produttivi di potenza maggiore ai 3 MVA, invece, hanno l'obbligo di comunicare alla Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, i dati di esercizio ed i programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché la loro definitiva messa fuori servizio; la mancata o tardiva trasmissione di tali informazioni comporta l'irrogazione, da parte della Regione, di sanzioni amministrative.

### C. SERVIZI ED OPERATORI

I soggetti distributori di energia elettrica e gas naturale devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati, piano che deve essere trasmesso alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno.

Per conseguire un elevato grado di efficienza nella propria attività, la Regione istituisce un apposito **sistema di accreditamento** degli operatori ai quali è demandata l'attuazione degli interventi finanziati dalla stessa Regione e dagli enti locali, ai sensi della presente legge. L'accREDITAMENTO attesta il possesso dei requisiti tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in relazione alle diverse fasi del processo di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi; il

riscontro dell'eventuale difformità delle condizioni e dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio comporta la temporanea impossibilità di partecipare all'attuazione di nuovi progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali.

#### D. ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA ENERGETICA

In attuazione della direttiva 2001/77/CE, la Giunta regionale adotta e rende pubblica una relazione per la valutazione dei seguenti aspetti:

- raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili;
- traduzione regionale degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge;
- quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi;
- strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi;
- opportunità di definire linee guida per indirizzare gli operatori del settore.

In attuazione della direttiva 2001/91/CE, la Giunta regionale definisce, mediante propri atti di indirizzo e coordinamento tecnico, i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, nonché i criteri generali per la certificazione energetica dei medesimi; tali criteri sono posti a base della compilazione del certificato di conformità edilizia ed agibilità. L'attestato di certificazione energetica ha durata quinquennale ed è corredato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.

#### E. AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA

La Giunta può istituire l'Agenzia regionale per l'energia, con compiti di supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore energetico e per l'elaborazione del PER e di altri piani, progetti e programmi di competenza della Regione e degli Enti locali. Essa svolge altresì attività di studio, ricerca, orientamento e divulgazione; in particolare, l'art. 29 affida all'Agenzia la funzione di osservatorio regionale dell'energia, curando in particolare:

- a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;
- b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
- c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi fissati dalla stessa legge regionale.